Martedì 27 aprile 2021

P9_TA(2021)0117

Richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))

(2021/C 506/19)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski, in data 9 settembre 2020, presentata dal Presidente della X sezione penale del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście a Varsavia, nel quadro di un procedimento penale avviato nei suoi confronti mediante una querela, e comunicata in Aula il 22 ottobre 2020,

— avendo ascoltato Zdzisław Krasnodębski, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

— visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 ([1]),

— visto l'articolo 105, paragrafi 2 e 5, della Costituzione della Repubblica di Polonia,

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0132/2021),

A. considerando che il 23 gennaio 2020 il Presidente della X sezione penale del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście, in Polonia, ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Zdzisław Krasnodębski che gli era stata presentata da un privato per via di talune dichiarazioni rilasciate da Zdzisław Krasnodębski durante un'intervista radiofonica in data 1º febbraio 2019; che il 19 febbraio 2020 la X sezione penale del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście è stata informata riguardo all'esistenza di una questione di competenza dell'autorità a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 12, del suo regolamento, che incide quindi sulla ricevibilità della richiesta; che il 18 maggio 2020 il tribunale ha richiesto chiarimenti al Procuratore generale e che l'8 settembre 2020 quest'ultimo ha presentato la sua posizione, secondo la quale, in una querela in cui non partecipa il Procuratore l'organo competente a presentare la richiesta di un ricorrente privato relativa alla revoca dell'immunità è il tribunale, conformemente a quanto disposto all'articolo 9, paragrafi 1 e 12, del regolamento del Parlamento europeo e il concetto di «autorità competente» deve essere interpretato alla luce dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento; che la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare è stata comunicata dalle autorità giudiziarie conformemente all'articolo 9, paragrafo 12, del suo regolamento, che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del suo regolamento, ogni richiesta volta a revocare l'immunità di un deputato deve essere presentata da «un'autorità competente di uno Stato membro» e che i due concetti non sono identici;

B. considerando che la querela contro Zdzisław Krasnodębski è stata inizialmente presentata dinanzi al tribunale distrettuale del quartiere Krowodrza di Cracovia il 6 maggio 2019; che il 18 ottobre 2019, il summenzionato tribunale, agendo d'ufficio, dopo aver accertato che la registrazione della trasmissione alla quale aveva partecipato Zdzisław Krasnodębski era avvenuta presso uno studio radiofonico di Varsavia e non di Cracovia, ha statuito la propria incompetenza territoriale e ha deferito la questione al tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście a Varsavia;

C. considerando che il 1º febbraio 2019, nel corso di una trasmissione radiofonica mattutina su una stazione radiofonica, Zdzisław Krasnodębski ha fatto riferimento al ricorrente privato con epiteti quali «l'avvocato sconosciuto» e «gangster» e ha affermato che egli «muove accuse a destra e a manca»;

([1]) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

D. considerando che, con tali affermazioni, Zdzisław Krasnodębski avrebbe diffamato pubblicamente il ricorrente privato e così facendo gli avrebbe fatto subire una perdita di fiducia, che è invece fondamentale per la sua attività economica, e lo avrebbe esposto a umiliazione pubblica, un reato che può essere perseguito mediante accusa privata ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2 del codice penale polacco;

E. considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

F. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

G. considerando che conformemente all'articolo 105, paragrafi 2 e 5, della Costituzione polacca, dal giorno in cui sono annunciati i risultati elettorali fino al giorno in cui termina il suo mandato, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm (camera bassa del Parlamento) e non può essere detenuto o arrestato senza l'autorizzazione del Sejm, tranne nei casi in cui il deputato sia fermato in flagranza di reato o in cui la sua detenzione è necessaria per garantire l'adeguato svolgimento del procedimento;

H. considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi da Zdzisław Krasnodębski nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

I. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di *fumus persecutionis*, vale a dire elementi di fatto indicanti che i procedimenti giudiziari in questione sono stati intentati al fine di arrecare pregiudizio all'attività politica del deputato nel suo ruolo di deputato al Parlamento europeo;

J. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» ([2]);

K. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

1. decide di revocare l'immunità di Zdzisław Krasnodębski;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità della Repubblica di Polonia e a Zdzisław Krasnodębski.

([2]) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.